

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

### Presidente

CHIEFFI dott. Severo

### Vicepresidente

LUCCIOLI dott.ssa Maria Gabriella

### Consiglieri

GARRIBBA dott. Tito

PETTI dott. Giovanni Battista

DE RENZIS dott. Alessandro

BOGNANNI dott. Salvatore

IANNELLI dott. Enzo

BEVERE dott. Antonio

BURSESE dott. Gaetano Antonio

DI PALMA dott. Salvatore

BUCCIANTE dott. Ettore

OLDI dott. Paolo

CARLEO dott. Giovanni

FOTI dott. Giacomo

GRILLO dott. Renato

AMOROSO dott. Giovanni

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

CONTI dott. Giovanni

AMORESANO dott. Silvio

BIELLI dott. Stefano

D'ISA dott. Claudio

CHIARINI dott.ssa Maria Margherita

BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

ha pronunciato la seguente:

## ORDINANZA

**Letto** il verbale dell'11 settembre 2014 che attesta il deposito, alle ore 14,20, nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, della richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione, sottoscritta dai rispettivi delegati dei Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Puglia, Siciliana, Abruzzo, Campania.

**Preso atto** che la suddetta richiesta referendaria – avente ad oggetto parte sia del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14, sia della Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 2014, n.14, sia del comma 3 dell'art. 1 del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, sia dell'allegato II (tabella A del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) del medesimo d.lgs. n.14 del 2014 – consta di tale quesito, denominato, come risulta dalle delibere consiliari, «3° quesito referendario»:

«Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

– comma 1, dell'art. 1, rubricato “Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 19 febbraio 2014, n.14 “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”, nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti parole “i tribunali ordinari” e “e le procure della Repubblica” e la connessa;

– Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 19 febbraio 2014, n.14 “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari” limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna di esse, alle seguenti parole tra virgolette:

 2

Riga	7	<<	ANCONA	CAMERINO	T.	CAMERINO	>>
Riga	8	<<	ANCONA	CAMERINO	P.R.	CAMERINO	>>
Riga	23	<<	BARI	LUCERA	T.	LUCERA	>>
Riga	26	<<	BARI	LUCERA	P.R.	LUCERA	>>
Riga	52	<<	BRESCIA	CREMA	T.	CREMA	>>
Riga	53	<<	BRESCIA	CREMA	P.R.	CREMA	>>
Riga	60	<<	CALTANISSETTA	NICOSIA	T.	NICOSIA	>>
Riga	61	<<	CALTANISSETTA	NICOSIA	P.R.	NICOSIA	>>
Riga	71	<<	CATANIA	MODICA	T.	MODICA	>>
Riga	72	<<	CATANIA	MODICA	P.R.	MODICA	>>
Riga	82	<<	CATANZARO	ROSSANO	T.	ROSSANO	>>
Riga	83	<<	CATANZARO	ROSSANO	P.R.	ROSSANO	>>
Riga	95	<<	FIRENZE	MONTEPULCIANO	T.	MONTEPULCIANO	>>
Riga	96	<<	FIRENZE	MONTEPULCIANO	P.R.	MONTEPULCIANO	>>
Riga	101	<<	GENOVA	CHIAVARI	T.	CHIAVARI	>>
Riga	102	<<	GENOVA	CHIAVARI	P.R.	CHIAVARI	>>
Riga	106	<<	GENOVA	SANREMO	T.	SANREMO	>>
Riga	108	<<	GENOVA	SANREMO	P.R.	SANREMO	>>
Riga	110	<<	L'AQUILA	AVEZZANO	T.	AVEZZANO	>>
Riga	111	<<	L'AQUILA	AVEZZANO	P.R.	AVEZZANO	>>
Riga	113	<<	L'AQUILA	LANCIANO	T.	LANCIANO	>>
Riga	115	<<	L'AQUILA	LANCIANO	P.R.	LANCIANO	>>
Riga	118	<<	L'AQUILA	SULMONA	T.	SULMONA	>>
Riga	119	<<	L'AQUILA	SULMONA	P.R.	SULMONA	>>
Riga	122	<<	L'AQUILA	VASTO	T.	VASTO	>>
Riga	123	<<	L'AQUILA	VASTO	P.R.	VASTO	>>
Riga	139	<<	MESSINA	MISTRETTA	T.	MISTRETTA	>>
Riga	140	<<	MESSINA	MISTRETTA	P.R.	MISTRETTA	>>
Riga	153	<<	MILANO	VIGEVANO	T.	VIGEVANO	>>



Riga	155	<< MILANO	VIGEVANO	P.R.	VIGEVANO	>>
Riga	156	<< MILANO	VOGHERA	T.	VOGHERA	>>
Riga	157	<< MILANO	VOGHERA	P.R.	VOGHERA	>>
Riga	158	<< NAPOLI	ARIANO IRPINO	T.	ARIANO IRPINO	>>
Riga	159	<< NAPOLI	ARIANO IRPINO	P.R.	ARIANO IRPINO	>>
Riga	177	<< NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	T.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	>>
Riga	178	<< NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	P.R.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	>>
Riga	195	<< PERUGIA	ORVIETO	T.	ORVIETO	>>
Riga	196	<< PERUGIA	ORVIETO	P.R.	ORVIETO	>>
Riga	203	<< POTENZA	MELFI	T.	MELFI	>>
Riga	204	<< POTENZA	MELFI	P.R.	MELFI	>>
Riga	224	<< SALERNO	SALA CONSILINA	T.	SALA CONSILINA	>>
Riga	226	<< SALERNO	SALA CONSILINA	P.R.	SALA CONSILINA	>>
Riga	239	<< TORINO	ACQUI TERME	T.	ACQUI TERME	>>
Riga	240	<< TORINO	ACQUI TERME	P.R.	ACQUI TERME	>>
Riga	241	<< TORINO	ALBA	T.	ALBA	>>
Riga	243	<< TORINO	ALBA	P.R.	ALBA	>>
Riga	245	<< TORINO	CASALE MONFERRATO	T.	CASALE MONFERRATO	>>
Riga	246	<< TORINO	CASALE MONFERRATO	P.R.	CASALE MONFERRATO	>>
Riga	247	<< TORINO	MONDOVI'	T.	MONDOVI'	>>
Riga	248	<< TORINO	MONDOVI'	P.R.	MONDOVI'	>>
Riga	250	<< TORINO	PINEROLO	T.	PINEROLO	>>
Riga	251	<< TORINO	PINEROLO	P.R.	PINEROLO	>>
Riga	252	<< TORINO	SALUZZO	T.	SALUZZO	>>
Riga	253	<< TORINO	SALUZZO	P.R.	SALUZZO	>>
Riga	258	<< TORINO	TORTONA	T.	TORTONA	>>
Riga	259	<< TORINO	TORTONA	P.R.	TORTONA	>>
Riga	268	<< TRIESTE	TOLMEZZO	T.	TOLMEZZO	>>
Riga	269	<< TRIESTE	TOLMEZZO	P.R.	TOLMEZZO	>>
Riga	272	<< VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	T.	BASSANO DEL GRAPPA	>>



– comma 3 dell’art. 1, rubricato “Modifiche al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e al D.Lgs 7 settembre 2012, n. 155” del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 recante “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari” e l’allegato II” (tabella A del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n.14 recante “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari” nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del R.D. 30.1.1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui quest’ultima prevedeva i circondari dei Tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera” ?».

**Ritenuto** opportuno provvedere alla riformulazione del quesito per eliminare alcune imperfezioni formali, per renderlo più chiaro e per conformarlo al disposto dell’art. 27 (in particolare, del terzo comma) della legge n. 352 del 1970.

**Rilevato** che, prima di stabilire la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, occorre sentire i promotori, ai sensi del settimo comma dell’art. 32 della legge n. 352 del 1970.

**Ritenuto** di fissare un termine, ai sensi dei commi quinto e settimo del citato art. 32 della legge n. 352 del 1970, entro il quale i promotori facciano pervenire a questo Ufficio deduzioni od osservazioni scritte in ordine alla proposta di riformulazione del quesito nonché di denominazione ed eventuale concentrazione della richiesta referendaria;

**P.Q.M.**

**Propone**, al fine di identificare l’oggetto del *referendum*, la seguente denominazione:

**«3° quesito referendario: Abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali ordinari e delle corrispondenti procure della Repubblica, nonché eliminazione della mancata previsione nell’ordinamento giudiziario dei circondari dei tribunali soppressi.»**

**Propone** di riformulare il quesito nei termini qui di séguito indicati:

«Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:



a) comma 1 dell'art. 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari", del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), recante il seguente testo: "1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto", nella parte in cui sopprime i tribunali ordinari e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto e, quindi, limitatamente alle seguenti parole: "i tribunali ordinari," e "e le procure della Repubblica";

b) la connessa Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle seguenti righe e, per ciascuna di esse, alle seguenti parole tra virgolette, relative per ogni riga, rispettivamente, al distretto, al circondario, all'ufficio ed alla località:

Riga	7	<<	ANCONA	CAMERINO	T.	CAMERINO	>>
Riga	8	<<	ANCONA	CAMERINO	P.R.	CAMERINO	>>
Riga	23	<<	BARI	LUCERA	T.	LUCERA	>>
Riga	26	<<	BARI	LUCERA	P.R.	LUCERA	>>
Riga	52	<<	BRESCIA	CREMA	T.	CREMA	>>
Riga	53	<<	BRESCIA	CREMA	P.R.	CREMA	>>
Riga	60	<<	CALTANISSETTA	NICOSIA	T.	NICOSIA	>>
Riga	61	<<	CALTANISSETTA	NICOSIA	P.R.	NICOSIA	>>
Riga	71	<<	CATANIA	MODICA	T.	MODICA	>>
Riga	72	<<	CATANIA	MODICA	P.R.	MODICA	>>
Riga	82	<<	CATANZARO	ROSSANO	T.	ROSSANO	>>
Riga	83	<<	CATANZARO	ROSSANO	P.R.	ROSSANO	>>
Riga	95	<<	FIRENZE	MONTEPULCIANO	T.	MONTEPULCIANO	>>
Riga	96	<<	FIRENZE	MONTEPULCIANO	P.R.	MONTEPULCIANO	>>
Riga	101	<<	GENOVA	CHIAVARI	T.	CHIAVARI	>>
Riga	102	<<	GENOVA	CHIAVARI	P.R.	CHIAVARI	>>
Riga	106	<<	GENOVA	SANREMO	T.	SANREMO	>>
Riga	108	<<	GENOVA	SANREMO	P.R.	SANREMO	>>



Riga	110	<<	L'AQUILA	AVEZZANO	T.	AVEZZANO	>>
Riga	111	<<	L'AQUILA	AVEZZANO	P.R.	AVEZZANO	>>
Riga	113	<<	L'AQUILA	LANCIANO	T.	LANCIANO	>>
Riga	115	<<	L'AQUILA	LANCIANO	P.R.	LANCIANO	>>
Riga	118	<<	L'AQUILA	SULMONA	T.	SULMONA	>>
Riga	119	<<	L'AQUILA	SULMONA	P.R.	SULMONA	>>
Riga	122	<<	L'AQUILA	VASTO	T.	VASTO	>>
Riga	123	<<	L'AQUILA	VASTO	P.R.	VASTO	>>
Riga	139	<<	MESSINA	MISTRETTA	T.	MISTRETTA	>>
Riga	140	<<	MESSINA	MISTRETTA	P.R.	MISTRETTA	>>
Riga	153	<<	MILANO	VIGEVANO	T.	VIGEVANO	>>
Riga	155	<<	MILANO	VIGEVANO	P.R.	VIGEVANO	>>
Riga	156	<<	MILANO	VOGHERA	T.	VOGHERA	>>
Riga	157	<<	MILANO	VOGHERA	P.R.	VOGHERA	>>
Riga	158	<<	NAPOLI	ARIANO IRPINO	T.	ARIANO IRPINO	>>
Riga	159	<<	NAPOLI	ARIANO IRPINO	P.R.	ARIANO IRPINO	>>
Riga	177	<<	NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	T.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	>>
Riga	178	<<	NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	P.R.	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	>>
Riga	195	<<	PERUGIA	ORVIETO	T.	ORVIETO	>>
Riga	196	<<	PERUGIA	ORVIETO	P.R.	ORVIETO	>>
Riga	203	<<	POTENZA	MELFI	T.	MELFI	>>
Riga	204	<<	POTENZA	MELFI	P.R.	MELFI	>>
Riga	224	<<	SALERNO	SALA CONSILINA	T.	SALA CONSILINA	>>
Riga	226	<<	SALERNO	SALA CONSILINA	P.R.	SALA CONSILINA	>>
Riga	239	<<	TORINO	ACQUI TERME	T.	ACQUI TERME	>>
Riga	240	<<	TORINO	ACQUI TERME	P.R.	ACQUI TERME	>>
Riga	241	<<	TORINO	ALBA	T.	ALBA	>>
Riga	243	<<	TORINO	ALBA	P.R.	ALBA	>>
Riga	245	<<	TORINO	CASALE MONFERRATO	T.	CASALE MONFERRATO	>>
Riga	246	<<	TORINO	CASALE MONFERRATO	P.R.	CASALE MONFERRATO	>>



Riga	247	<< TORINO	MONDOVI'	T.	MONDOVI'	>>
Riga	248	<< TORINO	MONDOVI'	P.R.	MONDOVI'	>>
Riga	250	<< TORINO	PINEROLO	T.	PINEROLO	>>
Riga	251	<< TORINO	PINEROLO	P.R.	PINEROLO	>>
Riga	252	<< TORINO	SALUZZO	T.	SALUZZO	>>
Riga	253	<< TORINO	SALUZZO	P.R.	SALUZZO	>>
Riga	258	<< TORINO	TORTONA	T.	TORTONA	>>
Riga	259	<< TORINO	TORTONA	P.R.	TORTONA	>>
Riga	268	<< TRIESTE	TOLMEZZO	T.	TOLMEZZO	>>
Riga	269	<< TRIESTE	TOLMEZZO	P.R.	TOLMEZZO	>>
Riga	272	<< VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	T.	BASSANO DEL GRAPPA	>>
Riga	273	<< VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	P.R.	BASSANO DEL GRAPPA	>>?'


c) il comma 3 dell'art. 1, rubricato "Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155", del d.lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, recante il seguente testo: "1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II", nonché l'allegato II (tabella A del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) del medesimo d.lgs. 19 febbraio 2014, n.14, nella parte in cui hanno sostituito la tabella A del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente alla parte in cui quest'ultimo prevedeva i circondari dei tribunali di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant'Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Vasto, Vigevano, Voghera"?».

**Assegna** ai promotori termine fino al **10 novembre 2014** per far pervenire a questo Ufficio, entro tale data, deduzioni od osservazioni scritte in ordine alla riformulazione del quesito, alla denominazione ed all'eventuale concentrazione della richiesta di *referendum*;

**Dispone** che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei cinque Consigli regionali.

Roma, 16 ottobre 2014

Il Presidente



**Depositato in Segreteria**  
**oggi 16 OTT. 2014**



Il Direttore Amministrativo  
 Dott.ssa Donatella DOMINICI

